



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

dr. Vincenzo Maria PERGOLA Presidente
dr. Rocco LOTITO Consigliere
dr. Federico LORENZINI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 8906 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

....., nato a il
..... ed ivi residente in via, rappresentato e difeso

dagli Avv. ti Antonello Grassi e Raffaele Caroccia ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Napoli, in piazza Nicola Amore 6 - PEC: antonellograssi@avvocatinapoli.legalmail.it; raffaele.caroccia@pec.it ;

..... nata a il
..... ed ivi residente in via

rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Donnoli ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Potenza, in via dei Molinari n.18 -PEC: donnoli.gerardo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

....., nato a,
 il ed ivi residente alla via, rappresentato e difeso
 dall'Avv. Alessandro Biamonte con il quale elegge domicilio telematico
 all'indirizzo PEC: alessandro.biamonte@pec.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti
 della causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 novembre 2022, con l'assistenza del
 Segretario del Collegio Dott. ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Dott.
 Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
 Procuratore Generale Dott. Giulio Stolfi, nonché gli Avv.ti Antonello
 Grassi, Raffele Carocchia, Alessandro Biamonte e Gerardo Donnoli per i
 convenuti, i quali hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione del 16 maggio 2022 ritualmente notificato, la Procura
 Regionale per la Basilicata chiamava in giudizio i sig.ri
 e per ivi "sentirli condannare [...] al
 pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera 'San Carlo' di Potenza della
 somma complessiva di Euro 419.570,29, ovvero della diversa somma che
 sarà accertata in corso di causa, il tutto aumentato degli interessi legali,
 rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime, comunque, in
 favore dell'Erario), come per legge" con addebito integrale del danno in
 capo al dott., in ragione della natura dolosa della relativa condotta
 ed altresì imputandosi in via sussidiaria e parziaria all' ing. e alla
 dott.ssa rispettivamente una misura pari al 50% e al 15% dell'intero,

attesa la natura gravemente colposa delle rispettive condotte ed in ragione del relativo contributo causale nella determinazione del pregiudizio; nell'ipotesi di qualificazione in termini di colpa grave delle condotte amministrative poste in essere da tutti i soggetti convenuti, il riparto del summenzionato pregiudizio patrimoniale veniva definito per il 50% in capo al per il 35% al e per il 15% alla

In sintesi, la contestata fattispecie di danno erariale afferisce all'affidamento esterno dei servizi - previamente effettuati internamente ai sensi della delibera del D.G. n.661/2011 - relativi alla "*Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro*" da parte dell'Azienda ospedaliera "*San Carlo*" di Potenza, avvenuto con deliberazione n.520/2019 del D.G. dott., su proposta del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ing. e con parere favorevole del Direttore Amministrativo dott.ssa L'atto di citazione precisava che l'esternalizzazione a R.T.I. convenzionato CONSIP era "*motivata dalla necessità di sopperire a talune asserite mancanze del servizio così come fino ad allora espletato e dalla celerità dei tempi di predisposizione del Piano di prevenzione e protezione che la ditta esterna avrebbe assicurato*" (pag.12), in particolare risultando "*una serie di mancanze qualitative dei documenti predisposti fin lì dai precedenti addetti al servizio. ...*" (pag.14). Al contrario, ad avviso della Procura, il presupposto addotto, ovvero la precedente gestione non conforme alle prescrizioni normative del Servizio Prevenzione e Protezione, in particolare le carenze del DAVR - Documento Aziendale Valutazione Rischi - così come redatto dagli addetti interni, non avrebbe trovato riscontro nella realtà (pag.19). Infatti, gli Uffici aziendali avevano affermato

che il DAVR predisposto dal SPP interno *“era perfettamente rispondente ai requisiti di legge”* ed oggetto di periodici aggiornamenti (pag.20), mentre il Documento *“esternalizzato”* appariva *“per molti aspetti decontestualizzato, generico e di ispirazione bibliografica...”*.

In particolare l'Organo Inquirente precisava che: - il DAVR rinvenuto dall'ing. all'atto del suo insediamento come Responsabile era stato conservato tale e quale, riproposto e approvato dal vertice aziendale fino alla redazione del nuovo, *“senza affrontare le criticità insanabili che rendevano del tutto non ricevibile il documento precedente”* (pag.21); ugualmente per le specifiche carenze individuate, la valutazione del *“rischio legionella”* era in capo all'UOC Igiene, così come la predisposizione del *“registro dei soggetti esposti agli agenti patogeni ed agenti cancerogeni”* era del Medico competente (pag.22).

L'Organo Requirente sosteneva, altresì, che *“in ogni caso”* l'esternalizzazione secondo quelle modalità non sarebbe stata lecita sotto il profilo normativo. Specificamente, l'esternalizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione non era consentita ex art.31 c.6 lett. g) del d. lgs. 81/08, essendo obbligatoria la relativa istituzione all'interno dell'azienda nelle strutture pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, proprio come nel caso di specie; analoga conclusione era da trarsi ai sensi del d.lgs.165/01 in ragione dell'eccezionalità dell'*outsourcing*, mancando nella fattispecie concreta ogni minimale attività istruttoria atta a riscontrare il fatto che l'esigenza di un Servizio interno adeguato potesse essere soddisfatta con personale in servizio (pag.25).

Il conseguente aggravio di spesa derivato dalla scelta amministrativa

dell'esternalizzazione è stato quantificato in € 419.570,29 per il 2019/2020 ed addebitato nei termini già indicati ai soggetti convenuti.

Con memoria del 12/10/2022 si costituiva in giudizio la dott.ssa. [redacted] che insisteva per il rigetto delle richieste attoree con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio. In particolare, ivi sosteneva la legittimità della delibera n.520/2019 in ragione del pieno rispetto, nell'affidamento al RTI, dell'art.31 del d.lgs.81/2008, in quanto l'Azienda non aveva rinunciato ad avvalersi del Responsabile interno del Servizio di Prevenzione e Protezione. La scelta amministrativa, poi, era stata resa necessaria dalle gravi lacune ed irregolarità del Documento di Valutazione del Rischio dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", che erano tali da esporre i lavoratori al pericolo concreto ed attuale di incorrere in infortuni e/o malattie professionali. I costi globali sostenuti sarebbero, peraltro, stati inferiori anche in ragione dei "plurimi servizi aggiuntivi" prestati che avevano consentito di correggere le precedenti inadempienze. Inoltre, ogni responsabilità del Direttore Amministrativo sarebbe stata insussistente, alla luce della considerazione per cui la relativa figura professionale era deputata a verificare solamente l'iter amministrativo di scelta del contraente esterno essendo, invece, inspiegabile la mancata vocazione in giudizio del Direttore Sanitario che aveva ugualmente espresso parere favorevole alla contestata delibera 520/2019. Veniva, infine, disconosciuto l'elemento soggettivo dell'imputazione.

Con memoria del 17/10/2022 si costituiva in giudizio l'ing. [redacted] che chiedeva "a) in via preliminare dichiarare la domanda inammissibile; b) in via principale, anche all'esito dell'istruttoria che la Corte intenderà

esperire, rigettare integralmente la domanda siccome infondata, con proscioglimento del convenuto da ogni addebito; c) in via gradata dare massima applicazione del potere riduttivo dell'addebito. Con vittoria di spese, diritti e onorari di difesa".

In particolare, la contestazione di inammissibilità veniva affermata in ragione del fatto che la domanda attorea si fondasse su una relazione priva di oggettiva terziarietà, predisposta da soggetti in conflitto di interessi - ovvero il precedente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. . . . e da addetto al Servizio, ing. . . . - e comunque insuscettibili di offrire una ricostruzione imparziale della vicenda (pag.5).

La comparsa, nel merito, sottolineava plurime inadempienze del previo Documento di Valutazione del Rischio (DAVR) da cui era derivata la necessitata esternalizzazione, peraltro consentita dall'art.31 commi 1 e 3 del d.lgs. n.81/2008 per cui *"Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio"* (pag.12). In particolare, poi, a riprova dell'impraticabile implementazione interna del Servizio Prevenzione e Protezione, si dovevano considerare le carenze di risorse umane dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, da cui erano attinte le prevalenti professionalità ivi allocate, così come l'assenza di collaboratori aventi i titoli consoni per lo svolgimento della funzione di addetto al SPP (pag.16 e ss.), non potendosi presumere l'autosufficienza operativa della P.A. (pag.27). In conclusione mancava la prova che *"agli incarichi in questione i convenuti avrebbero potuto far fronte con personale in servizio". ...*" (pag.29), questo a fronte degli ineludibili

obblighi inosservati e posti a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e degli utenti (pag.30).

E' stato, altresì, ulteriormente sottolineata l'infondatezza di ogni addebito alla luce dell'ampia dissertazione sui principi di "*Non interruzione temporale della sicurezza*" (una riorganizzazione avrebbe implicato tempi lunghi per la formazione degli addetti, un'attesa per dotarsi della strumentazione necessaria per effettuare tutte le misure utili ai fini della redazione del DAVR ecc. - pag.47) e della "*massima sicurezza tecnologicamente possibile*" per cui la prevenzione si attuerebbe proprio mediante la valutazione dei rischi (pag.37), principi da considerare come parametri di liceità delle scelte poste in essere (pag.30).

Sotto il profilo del danno, infine, ne è stata affermata l'insussistenza, in ragione della somma dei costi del personale interno dedicato e di quelli ineludibili per la formazione e per le attività connesse agli esami strumentali - per cui mancavano i macchinari per il relativo svolgimento (pag.57), in concreto venendosi a realizzare una economia di spesa sia per il periodo globale dell'affidamento esterno, sia per il periodo durante il quale l'ing.

aveva avuto la titolarità del Servizio.

Con memoria del 17/10/2022 si costituiva in giudizio il dott. [redacted] che chiedeva "*- in via preliminare, dichiarare inammissibile, irricevibile, improcedibile la citazione alla quale si resiste; - nel merito, respingere la stessa ed assolvere da ogni addebito il dott. [redacted] - in via estremamente gradata ed in caso qui denegato di condanna, anche in esercizio del potere riduttivo, rideterminare in melius per l'odierno esponente l'ammontare della richiesta risarcitoria formulata dall'ecc.ma Procura*".

In sintesi, sotto il profilo soggettivo si disconosceva ogni addebito per colpa grave e a maggior ragione a titolo di dolo, mancando alcun preconcetto rispetto all'assetto interno del Servizio o volontà di arrecare danno alle casse pubbliche, in quanto con le delibere nn.186/19 e 283 del 15.03.2019 - di poco successive alla sua nomina - egli aveva confermato la previgente organizzazione interna del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sotto il profilo oggettivo poi, escludeva, alla luce dell'esegesi dell'art.31 del d.lgs.81/08, il divieto di esternalizzazione come nel concreto modulato, essendo non esternalizzabile, ai sensi del comma 7, la sola figura del Responsabile, proprio così come avvenuto nella fattispecie con la designazione dell'ing. . . . Inoltre, egli aveva adottato la delibera n.520/19 del 16.5.2019 solo a seguito di contestazioni di inadempienze e conseguenti sanzioni comminate dagli organismi di vigilanza. Peraltro, neppure successivamente al suo avvicendamento sarebbe mutato, ancora al 2022, l'assetto del Servizio così come, in prossimità della scadenza, l'interpello interno avviato non avrebbe ricevuto alcun riscontro positivo (pag.4 in fondo).

A fronte delle evidenti carenze ed inadempienze, l'acquisizione di prestazioni adeguate in modo lecito e legittimo, attraverso convenzione Consip, avrebbe escluso in radice ogni danno all'erario, in ogni caso non dovendosi computare le spese relative al personale interno dedicato, il costo della formazione del personale e quello afferente alle attività che richiedevano strumentazioni non disponibili presso il San Carlo, alla fine venendosi a realizzare un'economia di gestione pari ad € 248.586,05 nel triennio 2019-2022.

Da ultimo sono state contestate le ripartizioni interne tra i convenuti.

Nel corso del dibattimento dell'08/11/2022 le parti intervenute hanno esplicitato gli argomenti rappresentati nei rispettivi scritti di causa, ulteriormente approfondendo aspetti di merito e di rito ritenuti rilevanti per suffragare le opposte conclusioni. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'ipotesi di responsabilità erariale sottoposta al giudizio di questa Corte è collegata al contestato affidamento esterno dei "servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro" da parte dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza, avvenuto con deliberazione n.520/2019 del D.G. dott. [redacted], su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ing. [redacted] e con parere favorevole del Direttore Amministrativo dott.ssa [redacted]. Nella prospettazione attorea, il conseguente danno erariale è stato quantificato nella somma di € 419.570,29 per maggiori oneri rispetto all' espletamento interno delle relative attività, da addebitarsi integralmente al D.G. dott.

[redacted] a titolo di dolo ed in via sussidiaria e parziaria all' ing. [redacted] e alla dott.ssa [redacted], rispettivamente per il 50% e al 15% dell'intero e a titolo di colpa grave. Nell'ipotesi di configurazione gravemente colposa della responsabilità di tutti i soggetti convenuti, il riparto del pregiudizio patrimoniale è stato definito da parte dell'Organo Inquirente per il 50% in capo al dott. [redacted], per il 35% all'ing. [redacted] e per il 15% alla dott.ssa [redacted].

In via pregiudiziale è da respingere l'eccezione di carenza assoluta di giurisdizione in quanto sarebbero state contestate "scelte di merito della P.A., per giunta a carattere organizzativo". Al contrario, l'azione di responsabilità patrimoniale intentata si fonda sull'affermata violazione della disposizione di rango primario di cui all'art.31 comma 6 del d.lgs. 81/08 che alla lettera g) prescrive l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione interno nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; ovvero si contesta una specifica violazione di legge che, come tale, limita *ab externo* il merito amministrativo e ad esso non afferisce.

In via preliminare poi, il Collegio deve esaminare la domanda di inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio formulata dai convenuti e in ragione dell'assunto per cui l'istanza attorea si andrebbe a basare su una relazione priva di oggettiva terziarietà perché predisposta da soggetti in conflitto di interessi - il precedente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. e un addetto al Servizio, ing. - e comunque insuscettibile di offrire una ricostruzione imparziale della vicenda (pag.5 comparsa).

L'eccezione difensiva non merita accoglimento.

I vizi della citazione trovano disciplina nell'art. 86 c.g.c., in particolare prevedendo la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nelle ipotesi contemplate nei commi 3 e 6.

Palesamente non assumono rilievo nella fattispecie all'esame i vizi attinenti all'identificazione e la sottoscrizione delle parti (comma 3), né quelli relativi alla quantificazione del danno (comma 6 nella parte in cui richiama il requisito stabilito dal comma 2 lettera c).

Né, a parere del Collegio, appaiono sussistenti gli ulteriori vizi contemplati dal citato comma 6, riguardanti la mancata esposizione dei fatti di cui al comma 2 lettera e), che recita: “ l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.

I suddetti elementi, infatti, sono adeguatamente esposti in citazione, mentre le doglianze difensive investono essenzialmente l'attendibilità dei mezzi di prova richiamati dal P.M. a suffragio di alcune affermazioni/contestazioni formulate in citazione; quindi, si tratta di doglianze che eventualmente investono “il merito” della controversia, ma non comportano la nullità/inammissibilità della citazione.

Appare opportuno precisare che la citazione argomenta sul fatto che, in disparte le lacune contestate dai convenuti al DAVR predisposto dal Servizio interno e per cui è in atti la mancata valutazione dei rischi per i presidi ospedalieri di Lagonegro, Melfi e Villa D'Agri, *“in ogni caso quella esternalizzazione non era consentita”* (pag.22 della citazione) perché in violazione di disposizioni di legge. Ovvero, a prescindere da ogni valutazione inevitabilmente tecnica dell'attività svolta internamente e per cui, peraltro, risultano indici di criticità, comunque, secondo la formulazione dell'accusa, non era consentito l'affidamento esterno per come realizzato e su tale assunto si articola principalmente la richiesta di condanna. Ne discende, tra l'altro, la marginale rilevanza, ai fini della presente decisione, dell'attendibilità o meno della prova del buon funzionamento o meno del Servizio interno, come emergerà anche dal prosieguo della trattazione.

Passando al merito della controversia ci si deve soffermare sulla valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in relazione al giudizio instaurato, da ritenersi rinvenibile nei termini che si vanno ad esporre.

Dato per acquisito il rapporto di servizio dei convenuti con l'Ente pubblico, vi è una visione diametralmente opposta delle parti in causa circa la dedotta illiceità della condotta amministrativa causativa dell'affermato pregiudizio erariale. Da una parte l'Organo Inquirente sostiene che nella fattispecie *"l'esternalizzazione del servizio sia stata totale, tutti i compiti ad esso relativi essendo affidati al R.T.I. convenzionato Consip"*, questo in violazione dell'art.31, comma 6 lett. g) del d.lgs.81/08 per cui nelle strutture di ricovero pubbliche e private con oltre 50 lavoratori *"l'istituzione del Servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda è comunque obbligatoria"*. Dall'altra parte i convenuti hanno affermato la perfetta liceità della scelta amministrativa alla luce delle lacune riscontrate richiamando, in proposito, l'art.31, commi 1-3 per cui anche *"nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio"*. Sostengono, altresì, che ogni eventuale implementazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con personale interno all'Azienda non sarebbe stata praticabile data la carenza di risorse umane disponibili, mancando la prova che *"agli incarichi in questione i convenuti avrebbero potuto far fronte con personale in servizio". ...* (pag.29 comparsa ing. Galli).

Per interpretare correttamente le disposizioni normative da applicare alla

fattispecie il Collegio reputa necessario richiamare alcuni dati. In proposito gli stessi convenuti precisano che nell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale (n.d.r. almeno) *"4 persone, oltre l'ing. , erano in possesso dell'attestato di formazione richiesto per svolgere la funzione di addetto SPP. ... Peraltro dei n.6 addetti non facenti parte della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, solo uno aveva svolto già tale funzione, mentre gli altri 5 erano privi di attestato e di esperienza specifica"* (pag.16 memoria Galli). Quindi vi è, *prima facie*, l'evidenza della disponibilità per il SPP di un certo numero di dipendenti dell'Azienda ospedaliera, non essendosi questi *motu proprio* dimessi dal ruolo e risultando, altresì, titolari di adeguate professionalità per farvi parte. Il tutto senza volere tacere che il contingente poteva essere ulteriormente implementato attraverso l'attività formativa.

Il Collegio ritiene, pertanto, evidente che fosse possibile e peraltro obbligato non smantellare completamente il Servizio interno - questo anche in ragione della strategicità delle funzioni intestate - diversamente ben potendosi avvalere e reperire *"persone esterne all'azienda"* appunto per *"integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio"* (comma 3 del richiamato art.31), ovvero si ribadisce per integrarlo e non smantellarlo totalmente con sostituzioni *"in blocco"*.

In conclusione, passando dal fatto al diritto, alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica dell'art.31 del d.lgs.31/08, la regola generale è che il Servizio dovesse essere interno all'Azienda e con esso lo svolgimento delle relative funzioni (comma 6), mentre l'eccezione, come tale di stretta interpretazione ed applicazione salvo violazione della norma, è

l'esternalizzazione di ogni singola competenza/professionalità (comma 3).

Alla luce della summenzionata *ratio* va, poi, interpretato anche il comma 7 per cui *"Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno"*: ciò non vuole dire che sia lecito e legittimo che tutti gli altri componenti del Servizio possano essere esterni alla struttura pubblica, bensì che la figura del responsabile deve essere imprescindibilmente interna, gli addetti invece solo eventualmente, ma allo stesso modo possono essere "esternalizzati" solo se non sia possibile una copertura interna e non è questo il caso, almeno per un *"pro quota"*.

Il pregiudizio all'erario di questa non consentita operazione di sostanziale smantellamento sussiste solo se il relativo costo sia superiore allo svolgimento interno delle pertinenti attività e nel caso sussiste, per quanto il Collegio lo ritenga più contenuto rispetto a quanto definito dall'Organo Inquirente. Sul punto, il primo parametro di riferimento è rappresentato dal costo fatturato dalla capogruppo - Consilia CFO Srl - del raggruppamento temporaneo di imprese, pari ad € 124.651,16 nel 2019 ed € 215.429,02 nel 2020, per un totale di € 340.080,18. A tale ammontare sono da sottrarre:

- l'importo fatturato da Consilia CFO Srl per il necessario svolgimento dell'attività formativa espletata in favore dei dipendenti aziendali, costo che l'Azienda avrebbe sopportato anche in presenza di un servizio interno, in quanto compito estraneo alle funzioni del SPP, per complessivi € 12.461,60 (€ 5.271,70 nel 2019 + € 7.189,90 nel 2020);
- il costo, pari ad € 132.240,00 (€ 83.520,00 per il 2020 ed € 48.720,00 per sette mesi dell'anno 2019), che l'Azienda avrebbe sostenuto se si fosse avvalsa di un servizio interno, costo calcolato sulla base di 12 componenti

il Servizio, come da ultimo stabilito con D.D.G. n. 283 del 15/3/2019.

Il risultato di maggior costo globale è di € 195.378,58.

Il Collegio si riserva, peraltro, nella definizione del *quantum* di pregiudizio addebitabile, un ampio esercizio del potere riduttivo nella misura del 50% del globale, in ragione del concorso della condotta del Collegio dei revisori nella causazione del danno in quanto, all'esito di un' articolata istruttoria, nulla eccepiva sulle dinamiche della scelta amministrativa adottata. A ciò si aggiunga il fatto che il personale interno dedicato al Servizio di Prevenzione e Protezione e il costo afferente siano stati, con evidenza, sottostimati, al solo considerare che il contingente integrato da 12 unità di addetti, assegnato con la relativa costituzione ex delibera n.661/2011, e poi confermato, come innanzi accennato, non fosse parametrato anche sui 3 presidi ospedalieri di Melfi, Lagonegro e Villa D'Agri, inglobati nell'azienda ospedaliera dal 2017. Non si vuole, da ultimo, pretermettere che si trattava di un contesto organizzativo/ambientale caratterizzato da un rilevante disordine amministrativo, di certo non imputabile solo a soggetti di fresca nomina.

In conclusione sul punto, il danno imputabile ai convenuti viene globalmente definito in un importo pari ad € 97.689,29.

Il relativo addebito in capo ai convenuti avviene in ragione di condotte in violazione del chiaro precetto normativo che inibiva, nella fattispecie, l'esternalizzazione del Servizio, e poi assolutamente inoculate nella spendita del denaro pubblico e come tali gravemente colpose, gli stessi non preoccupandosi minimamente sul come potere implementare la gestione del Servizio senza aggravarne pesantemente i relativi costi con una esternalizzazione "in blocco", peraltro non consentita nei termini effettuati

e tanto meno necessaria, bensì scegliendo la strada di volerlo *sic et simpliciter* smantellare e nulla più.

Circa la definizione delle rispettive quote, il Collegio condivide la tesi della Procura di imputare al dott. [redacted] il pregiudizio erariale occorso nella misura del 50% e quindi, all'esito di quanto sopra argomentato, per un importo pari ad € 48.844,65, all'ing. [redacted] nella misura del 35% e per un importo pari ad € 34.191,25 e alla dott.ssa [redacted] per il restante 15% e per una somma di € 14.653,39. In proposito, infatti, non può non ritenersi preponderante il ruolo e, quindi, il contributo causale del Direttore Generale *pro tempore*, in quanto giuridicamente titolare del potere di assumere la scelta traendo le somme di un processo istruttorio/valutativo su cui, inevitabilmente, ha posto il suo *imprimatur* e dal quale era ben esigibile, peraltro, una valutazione ben più attenta ed oculata.

Non può, altresì, disconoscersi l'incidenza concausale, per quanto subvalente, delle condotte poste in essere dagli altri soggetti citati in giudizio e, in particolare, della proposta di gestione "*totalmente esternalizzata*" formulata dall'ing. [redacted], Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per cui, nel "*Ritenuto*" della delibera di affidamento esterno n.520/2019, è testualmente specificato "*di dover accogliere la suindicata proposta del RSPP*". Come ben chiarisce la Procura, poi, il Direttore Amministrativo dott.ssa [redacted] non poneva la condotta alternativa lecita, rendendo motivato parere sfavorevole alla delibera di esternalizzazione. Gli assorbenti profili giuridico/amministrativi dei rilievi di illegittimità ed illiceità giuscontabile contestati e riscontrati nel provvedimento assunto hanno, invece, con evidenza implicato la

marginalità del parere favorevole reso dal Direttore Sanitario.

L'istanza della Procura va, nei termini sopra esposti, accolta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- condanna al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza nella misura di € 48.844,65 il dott. Massimo, di € 34.191,25 l'ing. Pier Paolo e di € 14.653,39 la dott.ssa

, somme già comprensive di rivalutazione monetaria, con la maggiorazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;

- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2022.

L'estensore f.to digitalmente

(Federico LORENZINI)

Il Presidente f.to digitalmente

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 805,48=(ottocentocinque/48).

Il Responsabile settore giudizi

f.to digitalmente

dott. Angela MICELE

Depositata in Segreteria il 23 novembre 2022

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott. Angela MICELE

Comunicazione ai sensi dell'art.103, comma 3, c.g.c.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata.

Potenza, 23 novembre 2022